

N° 542/2019 RG

Foti + altri c/ Regione Calabria



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Reggio Calabria

Sezione Lavoro

Riunita in camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri:

- | | | |
|----------------|------------|------------------|
| 1) Dr. Massimo | GULLINO | Presidente |
| 2) Dr. Claudia | DE MARTIN | Consigliere rel. |
| 3) Dr. Eugenio | SCOPELLITI | Consigliere |

Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 542 del ruolo generale lavoro dell'anno 2019 (a cui è riunita la n. 543/19) trattata all'udienza celebrata in data 17 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 221 DL n. 34 del 19 maggio 2020 conv. in L. 77/2020 in ottemperanza al decreto del presidente di sezione del 25 ottobre 2021 e ordinanza collegiale del 19 novembre 2021 e decisa con deposito del dispositivo nella data predetta e vertente

TRA

Causa 542/19

Foti Giuliana (C.F. FTOGLN75D59D746E) rappresentata e difesa

n° 542/2019 Foti + altri c/ Regione Calabria



dall'Avv.to Ivana Calcopietro in virtù di procura rilasciata a in calce all'atto d'appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio Calcopietro-Giampà & Patners in Reggio Calabria Campi Rione A. n. 3;

= APPELLANTE =

causa rg 543/19

Barreca Emanuela (C.F. BRRMNL77M64H224S) Nicito Elisabetta Maria (C.F. NCTLBT80H61H224B), Critelli Vittoria (C.F. CRTVTR72B45L219G) e Maione Geltrude (C.F. MNAGTR70C66M208S) tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Ivana Calcopietro e Francesco Giampà in virtù di procure rilasciate in calce all'atto d'appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio Calcopietro-Giampà & Patners in Reggio Calabria Campi Rione A. n. 3

= APPELLANTI =

CONTRO

Regione Calabria, (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in Catanzaro del 02.04.2015 per notar Rocco Guglielmo, rep. 153.618 – racc. 31.846, dall'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova, Palazzo Campanella, presso gli uffici della sezione decentrata dell'Avvocatura;

= APPELLATO =



per l'appellante Foti : Voglia l'On.le Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa respinta, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: In via pregiudiziale e nel rito: 1) Previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rimettere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 267 T.F.U.E. ed art. 234 T.C.E., alla Corte di Giustizia Europea la decisione sulla seguente questione pregiudiziale alla decisione del ricorso spinto in atti: "Se alla luce dei principi di leale collaborazione, dell'effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva 1999/70/CE, del principio di proporzionalità a ché la normativa nazionale applicabile *ratione temporis* al ricorso principale - ovvero art. 36 comma 5 e 5 ter e quater T.U.I.P. - sia misura sufficientemente effettiva e dissuasiva ed atta a garantire una tutela non meno favorevole di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) - ovvero art. 1, 1[^] e 2[^] comma del D.Lgs 368/01, nel testo vigente dal 22/08/2008 al 17/07/2012, ovvero, così come modificato dall'art. 1, c. 39, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 e dall'art. 21, c. 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133 - né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività), se gli artt. 1 e 2, comma 1 della Direttiva 1999/70/CE e le clausole n. 2, 5 e 8, ostino: a) In presenza di un unico rapporto a tempo determinato illegittimamente costituito con la P.A. per l'abusiva apposizione di un termine di durata a fronte di esigenze permanenti e strutturali di Essa e nella contestuale sussistenza dell'avvenuto svolgimento di una procedura di accesso regolare tramite selezione pubblica svoltesi ai sensi dell'art. 35



Comma 1 Lettera B TUPI, ed in assenza di una misura ostativa del risarcimento del danno, stante la norma speciale sui contratti a termine comma 5-quater dell'art 36 del d.lgs. 165/01, a ritenere l'art. 36 del d.lgs. 165/01 comma 5, nella misura in cui vieta la conversione del rapporto a tempo determinato in determinato, forma idonea, congrua ed effettiva ad assicurare le finalità e rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/Ce;

b) In presenza di un unico rapporto a tempo determinato illegittimamente costituito con la P.A. per l'abusiva apposizione di un termine di durata a fronte di esigenze permanenti e strutturali di Essa e nella contestuale sussistenza dell'avvenuto svolgimento di una procedura di accesso regolare tramite selezione pubblica svoltesi ai sensi dell'art. 35 Comma 1 Lettera B TUPI, ed in assenza di una misura ostativa del risarcimento del danno, stante la norma speciale sui contratti a termine comma 5-quater dell'art 36 del d.lgs. 165/01, a ritenere l'art. 36 del d.lgs. 165/01 comma 5, nella misura in cui prevede latu senso un risarcimento del danno, forma idonea, congrua ed effettiva ad assicurare le finalità e rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/Ce". NEL MERITO E COMUNQUE: 1) dichiarare l'illegittimità del termine apposto sul contratto di lavoro dell'appellante ordinando la conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna dell'Ente convenuto all'immediata re-immissione in ruolo dell'appellante ed al pagamento in favore di Essa delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepita all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti, maturate dal 01.02.2015 sino all'effettivo reintegro e, comunque, nella misura non inferiore alle 12 mensilità (giuste causali di cui alla lettera a) paragrafo 5 del



superiore ricorso), o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; 2) in subordine: - dichiarare l'illegittimità del termine apposto sul contratto di lavoro dell'appellante con condanna dell'Ente convenuto, a titolo di risarcimento per equivalente, previa conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, all'immediata re-immissione in ruolo dell'appellante ed al pagamento in Suo favore delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepita all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti, maturate dal 01.02.2015 sino all'effettivo reintegro o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; - dichiarare l'illegittimità del termine apposto sul contratto di lavoro dell'appellante con condanna dell'Ente convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine ed in favore dell'appellante nella misura minima delle 12 mensilità e comunque nella massima prevista di 24 mensilità come previsto dall'art 8 della l. 604/66 (giuste causali di cui alla lettera b) paragrafo 5 del superiore ricorso) o non inferiore alla misura minima delle 24 mensilità, come previsto dall'art. 18 S.L., laddove ritenuto, questi ultimo, applicabile, (giuste causali di cui alla lettera c) paragrafo 5 del superiore ricorso), sempre delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepite all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) che sarà ritenuto di giustizia; 3) In via ulteriormente subordinata - dichiarare l'illegittimità del termine apposto sul contratto di



lavoro dell'appellante con condanna dell'Ente convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine ed in favore dell'appellante della somma non inferiore alle 15 mensilità, nella misura delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepite all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) che sarà ritenuto di giustizia; Comunque: - condannare l'Ente convenuto al risarcimento per responsabilità precontrattuale a n. 24 retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti), così come percepite all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da versare in favore dell'appellante; Con condanna dell'Ente convenuto alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. RICHIESTE ISTRUTTORIE Il giudizio di primo grado ha avuto una istruttoria essenzialmente documentale, sebbene le ricorrenti di primo grado mai hanno dichiarato di voler desistere dalle proprie istanze istruttorie, così come formulate con l'atto introduttivo di giudizio (cfr. pagg. 39-40 ricorso di I grado) ed ancor meno da quella preliminare di rimessione pregiudiziale ex artt. 267 T.F.U.E. ed art. 234 T.C.E. alla Corte di Giustizia Europea ed art. 295 cpc della decisione del quesito pregiudiziale posto da Elle in atti. (cfr. pag. 37 n.1 ricorso di I grado) e di cui dimostravano la necessità, anche, allegando le ultime ordinanze emesse dai Tribunali ed in specie quelle di Trapani e Foggia (v. Deposito del 07.11.2017 e 08.11.2017)



con le quali si è nuovamente posta la questione in sede Europea. Le ricorrenti di primo non hanno, dunque, mai inteso prestare acquiescenza all'ordinanza dell'08.02.2018 reiettiva sia delle istanze istruttorie che della richiesta di rinvio pregiudiziale, tanto che, successivamente ad essa, hanno insistito a verbale di udienza nelle proprie istanze istruttorie e preliminari, ribadite con le note difensive autorizzate del 13.12.2018 (cfr. pag. 6 e pag. 31), ed in ultimo richiamate in sede di discussione all'udienza del 18.1.2019. Si chiede, pertanto, che l'On.le Giustizia adita voglia ammettere le richieste istruttorie formulate nel giudizio di I grado, ovvero: 1) Prova per testi su tutte le seguenti circostanze: a) vero è che il dirigente del Co.Re.Com, Avv. Rosario Carnevale, unitamente alla dirigente dell'Area Legale, Avv. Dina Cristiani ed al vice capo gabinetto, Antonella Varca si sono recati il 30.01.2015 (un giorno prima della scadenza dei contratti) presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria per sollecitare l'adozione dei provvedimenti di competenza del predetto ufficio al fine di rendere possibile il completamento della procedura di rinnovo dei contratti siglati con le ricorrenti in data 01.02.2012? b) vero è che nell'incontro informale tenutosi il 30.01.2015 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, il funzionario delegato dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria dava atto della piena sussistenza di tutti i presupposti giuridici per l'applicabilità della procedura derogatoria in oggetto anche perché già esperita presso la Direzione territoriale del Lavoro di Catanzaro nel mese di novembre 2014 per altri dipendenti regionali in specie unità lavorative addette all'AUDIT del POR Calabria FESR 2007-2013 categoria giuridica D3? c) vero è che nel corso di detto incontro informale tenutosi il 30.01.2015 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, il funzionario



delegato dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria consegnava un modello di istanza all'Avv. Cristiani ed illustrava come procedere in concreto, con particolare riferimento alle modalità di interessamento delle organizzazioni sindacali, per l'esercizio del ruolo di assistenza alle parti di loro competenza?; d) vero è che le ricorrenti pianificavano il calendario delle udienze, anche, per i mesi successivi al 31.01.2015, data di scadenza del contratto?; su tutte le circostanze con i seguenti testi: Avv. Rosario Carnevale n.q. di dirigente del Co.Re.Com Calabria c/o sede Consiglio Regionale della Calabria corrente a Reggio Calabria via Cardinale Portanova; Avv. Francesca Melara, nata a Reggio Calabria il 08.08.1981 e ivi residente in via Gaspare Del Fosso n. 8; Avv. Dina Cristiani n.q. di dirigente dell'Area Legale Consiglio Regionale della Calabria c/o Sede corrente a Reggio Calabria via Cardinale Portanova; sulle circostanze da a) a c) con i seguenti testi: d.ssa Antonella Varca n.q. di vice capo gabinetto della Presidenza Consiglio Regionale della Calabria c/o Sede corrente a Reggio Calabria, via Cardinale Portanova; d.ssa Flavia Bellantone, in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria c/o Sede corrente a Reggio Calabria, Via Pio XI, trav. De Blasio, 11/13. **2)** Interrogatorio libero delle ricorrenti di primo grado sui fatti di cui alla narrativa di ricorso e di cui ai superiori capitoli di prova per testi. **3)** ove ritenuta necessaria, CTU a ché, analizzati gli atti e documenti di causa, proceda al calcolo dell'entità del risarcimento dovuto all'appellante, previa quantificazione della retribuzione globale di fatto in ordine all'ultima retribuzione percepita e della retribuzione tabellare prevista dal CCNL di categoria applicabile al profilo di competenza, eventualmente confermando la ricostruzione contabile offerta in giudizio. Con riserva di proporre ulteriori



istanze, allegazioni e memorie integrative, anche ad esito della costituzione dell'Amministrazione resistente, nonché di modificare e precisare le conclusioni. Salvezze illimitate. Si dichiara, agli effetti del D.P.R. 115 del 30.05.2002, che il presente giudizio verte in materia di lavoro ed è di valore indeterminabile, e che l'appellante in data 18.07.2019 ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per le appellanti Barreca +3: Voglia l'On.le Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa respinta, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: In via pregiudiziale e nel rito: 1) Previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rimettere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 267 T.F.U.E. ed art. 234 T.C.E., alla Corte di Giustizia Europea la decisione sulla seguente questione pregiudiziale alla decisione del ricorso spinto in atti: "Se alla luce dei principi di leale collaborazione, dell'effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva 1999/70/CE, del principio di proporzionalità a che la normativa nazionale applicabile *ratione temporis* al ricorso principale - ovvero art. 36 comma 5 e 5 ter e quater T.U.I.P. - sia misura sufficientemente effettiva e dissuasiva ed atta a garantire una tutela non meno favorevole di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) - ovvero art. 1, 1[^] e 2[^] comma del D.Lgs 368/01, nel testo vigente dal 22/08/2008 al 17/07/2012, ovvero, così come modificato dall'art. 1, c. 39, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 e dall'art. 21, c. 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133 - né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti



conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività), se gli artt. 1 e 2, comma 1 della Direttiva 1999/70/CE e le clausole n. 2, 5 e 8, ostino: a) In presenza di un unico rapporto a tempo determinato illegittimamente costituito con la P.A. per l'abusiva apposizione di un termine di durata a fronte di esigenze permanenti e strutturali di Essa e nella contestuale sussistenza dell'avvenuto svolgimento di una procedura di accesso regolare tramite selezione pubblica svoltesi ai sensi dell'art. 35 Comma 1 Lettera B TUPI, ed in assenza di una misura ostativa del risarcimento del danno, stante la norma speciale sui contratti a termine comma 5-quater dell'art 36 del d.lgs. 165/01, a ritenere l'art. 36 del d.lgs. 165/01 comma 5, nella misura in cui vieta la conversione del rapporto a tempo determinato in determinato, forma idonea, congrua ed effettiva ad assicurare le finalità e rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/Ce; b) In presenza di un unico rapporto a tempo determinato illegittimamente costituito con la P.A. per l'abusiva apposizione di un termine di durata a fronte di esigenze permanenti e strutturali di Essa e nella contestuale sussistenza dell'avvenuto svolgimento di una procedura di accesso regolare tramite selezione pubblica svoltesi ai sensi dell'art. 35 Comma 1 Lettera B TUPI, ed in assenza di una misura ostativa del risarcimento del danno, stante la norma speciale sui contratti a termine comma 5-quater dell'art 36 del d.lgs. 165/01, a ritenere l'art. 36 del d.lgs. 165/01 comma 5, nella misura in cui prevede latu senso un risarcimento del danno, forma idonea, congrua ed effettiva ad assicurare le finalità e rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/Ce". NEL MERITO E COMUNQUE: 1) dichiarare l'illegittimità del termine apposto sui contratti di lavoro delle ricorrenti ordinando la conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna



dell'Ente convenuto all'immediata re-immissione in ruolo delle ricorrenti ed al pagamento in favore di ciascuna di Esse delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepita all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti, maturate dal 01.02.2015 sino all'effettivo reintegro e, comunque, nella misura non inferiore alle 12 mensilità (giuste causali di cui alla lettera a) paragrafo 5 del superiore ricorso), o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; 2) in subordine: - dichiarare l'illegittimità del termine apposto sui contratti di lavoro delle ricorrenti con condanna dell'Ente convenuto, a titolo di risarcimento per equivalente, previa conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, all'immediata re-immissione in ruolo delle ricorrenti ed al pagamento in favore di ciascuna di Esse delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepita all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti, maturate dal 01.02.2015 sino all'effettivo reintegro o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; - dichiarare l'illegittimità del termine apposto sui contratti di lavoro delle ricorrenti con condanna dell'Ente convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine ed in favore di ciascuna delle ricorrenti nella misura minima delle 12 mensilità e comunque nella massima prevista di 24 mensilità come previsto dall'art 8 della l. 604/66 (giuste causali di cui alla lettera b) paragrafo 5 del superiore ricorso) o non inferiore alla misura minima delle 24 mensilità, come previsto dall'art. 18 S.L., laddove ritenuto, questi ultimo, applicabile, (giuste causali di cui alla lettera c) paragrafo 5 del superiore



ricorso), sempre delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepite all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) che sarà ritenuto di giustizia; 3) In via ulteriormente subordinata - dichiarare l'illegittimità del termine apposto sui contratti di lavoro delle ricorrenti con condanna dell'Ente convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine ed in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma non inferiore alle 15 mensilità, nella misura delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepite all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) che sarà ritenuto di giustizia; Comunque: - condannare l'Ente convenuto al risarcimento per responsabilità precontrattuale a n. 24 retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti), così come percepite all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da versare in favore di ciascuna delle ricorrenti; Con condanna dell'Ente convenuto alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. RICHIESTE ISTRUTTORIE Il giudizio di primo grado ha avuto una istruttoria essenzialmente documentale, sebbene le ricorrenti mai hanno dichiarato di voler desistere dalle proprie



istanze istruttorie, così come formulate con l'atto introduttivo di giudizio (cfr. pagg. 39-40 ricorso di I grado) ed ancor meno da quella preliminare di rimessione pregiudiziale ex artt. 267 T.F.U.E. ed art. 234 T.C.E. alla Corte di Giustizia Europea ed art. 295 cpc della decisione del quesito pregiudiziale posto da Elle in atti. (cfr. pg. 37 n.1 ricorso di I grado) e di cui dimostravano la necessità, anche, allegando le ultime ordinanze emesse dai Tribunali ed in specie quelle di Trapani e Foggia (v. Deposito del 07.11.2017 e 08.11.2017) con le quali si è nuovamente posta la questione in sede Europea. Le deducenti non hanno, dunque, mai inteso prestare acquiescenza all'ordinanza dell'08.02.2018 reiettiva sia delle istanze istruttorie che della richiesta di rinvio pregiudiziale, tanto che, successivamente ad essa, hanno insistito a verbale di udienza nelle proprie istanze istruttorie e preliminari, ribadite con le note difensive autorizzate del 13.12.2018 (cfr. pag. 6 e pag. 31), ed in ultimo richiamate in sede di discussione all'udienza del 18.1.2019. Si chiede, pertanto, che l'On.le Giustizia adita voglia ammettere le richieste istruttorie formulate nel giudizio di I grado, ovvero: 1) Prova per testi su tutte le seguenti circostanze: a) vero è che il dirigente del Co.Re.Com, Avv. Rosario Carnevale, unitamente alla dirigente dell'Area Legale, Avv. Dina Cristiani ed al vice capo gabinetto, Antonella Varca si sono recati il 30.01.2015 (un giorno prima della scadenza dei contratti) presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria per sollecitare l'adozione dei provvedimenti di competenza del predetto ufficio al fine di rendere possibile il completamento della procedura di rinnovo dei contratti siglati con le ricorrenti in data 01.02.2012? b) vero è che nell'incontro informale tenutosi il 30.01.2015 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, il funzionario delegato dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio



Calabria dava atto della piena sussistenza di tutti i presupposti giuridici per l'applicabilità della procedura derogatoria in oggetto anche perché già esperita presso la Direzione territoriale del Lavoro di Catanzaro nel mese di novembre 2014 per altri dipendenti regionali in specie unità lavorative addette all'AUDIT del POR Calabria FESR 2007-2013 categoria giuridica D3? c) vero è che nel corso di detto incontro informale tenutosi il 30.01.2015 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, il funzionario delegato dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria consegnava un modello di istanza all'Avv. Cristiani ed illustrava come procedere in concreto, con particolare riferimento alle modalità di interessamento delle organizzazioni sindacali, per l'esercizio del ruolo di assistenza alle parti di loro competenza?; d) vero è che le ricorrenti pianificavano il calendario delle udienze, anche, per i mesi successivi al 31.01.2015, data di scadenza del contratto?; su tutte le circostanze con i seguenti testi: Avv. Rosario Carnevale n.q. di dirigente del Co.Re.Com Calabria c/o sede Consiglio Regionale della Calabria corrente a Reggio Calabria via Cardinale Portanova; Avv. Francesca Melara, nata a Reggio Calabria il 08.08.1981 e ivi residente in via Gaspare Del Fosso n. 8; Avv. Dina Cristiani n.q. di dirigente dell'Area Legale Consiglio Regionale della Calabria c/o Sede corrente a Reggio Calabria via Cardinale Portanova; sulle circostanze da a) a c) con i seguenti testi: d.ssa Antonella Varca n.q. di vice capo gabinetto della Presidenza Consiglio Regionale della Calabria c/o Sede corrente a Reggio Calabria, via Cardinale Portanova; d.ssa Flavia Bellantone, in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria c/o Sede corrente a Reggio Calabria, Via Pio XI, trav. De Blasio, 11/13. 2) Interrogatorio libero delle ricorrenti sui fatti di cui alla narrativa di ricorso e



di cui ai superiori capitolati di prova per testi. 3) ove ritenuta necessaria, CTU a ché, analizzati gli atti e documenti di causa, proceda al calcolo dell'entità del risarcimento dovuto alle ricorrenti, previa quantificazione della retribuzione globale di fatto in ordine all'ultima retribuzione percepita dalle anzidette e della retribuzione tabellare prevista dal CCNL di categoria applicabile al profilo di competenza, eventualmente confermando la ricostruzione contabile offerta in giudizio. Con riserva di proporre ulteriori istanze, allegazioni e memorie integrative, anche ad esito della costituzione dell'Amministrazione resistente, nonché di modificare e precisare le conclusioni.

A seguito di riunione dei due giudizi le Note di trattazione scritta sono comuni e i difensori si riportano; per Foti, ammessa al Gratuito patrocinio, il difensore aggiunge: Liquidare le competenze maturate dal sottoscritto procuratore Avv. Ivana Calcopietro, in ordine all'attività da Ella complessivamente resa nel giudizio n. 542/2019 rg. e di cui alla superiore epigrafe come da istanza di liquidazione ed annessa delibera di ammissione al GP in atti del presente fascicolo di procedura.

per l'appellata Regione Calabria: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 543/2019: 1) rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Note di trattazione scritta: Con le presenti note la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, si riporta ai propri precedenti scritti difensivi ed alle proprie produzioni chiedendo che la causa venga decisa con accoglimento delle conclusioni già esposte e, per



l'effetto, venga rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

diritto

1) La sentenza di primo grado

1a) Il Tribunale di Reggio Calabria sez. lavoro con sentenza n. 75/19 del 18 gennaio 2019 rigettava il ricorso proposto da Barreca Emanuela, Foti Giuliana, Nicito Elisabetta Maria, Critelli Vittoria e Maione Geltrude, compensando nella misura di $\frac{1}{2}$ le spese di lite e condannando le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Regione della residua metà di dette spese e competenze.

Il Tribunale dava atto che le ricorrenti avevano dedotto:

- a) di essere state assunte in data 1.2.12 con contratto a tempo determinato della durata di 3 anni dal Consiglio Regionale della Calabria con inquadramento nella Cat. D3, profilo professionale: Esperto giuridico-legale Co.Re.Com. Calabria, quale personale da adibire alla definizione delle controversie indicate dall'art.2 della delibera n.173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell'ambito delle funzioni delegate al Co.Re.Com. dall'Autorità medesima;
- b) essersi interrotto in data 31.1.15 il predetto rapporto per scadenza del termine prefissato;
- c) avere sostanzialmente il Co.Re.Com Calabria da quella data visto cessare il proprio ordinario funzionamento, stante la mancanza di unità operative in possesso dell'adeguata professionalità garantita dal loro impiego;



d) che tale circostanza era ben nota allo stesso Co.re.Com Calabria, che difatti aveva sollecitato la loro stabilizzazione molto prima della scadenza del termine;

e) che lo stesso Consiglio Regionale della Calabria aveva autorizzato il Co.Re.Com Calabria a porre in essere tutte le iniziative necessarie per la stipula di un ulteriore contratto a termine biennale in proroga (doc.12 fascicolo parte ricorrente);

f) che tuttavia, benché più volte paventate e pur essendo stato avviato il relativo iter amministrativo, né la stabilizzazione né la temporanea proroga dei contratti delle ricorrenti mediante negoziazione assistita erano state mai formalizzate;

g) che in data 1.7.15 era stato pubblicato un avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti giuridico-legali per l'attività del Co.Re.Com. Calabria di composizione delle controversie (doc.17 fascicolo parte ricorrente);

h) di aver contestato la legittimità di tale ultima determinazione, chiedendo l'immediato ripristino del proprio rapporto di lavoro.

Il tribunale così riassumeva le domande su cui era stato chiamato a pronunciarsi:

ritenendo che l'apposizione del termine al proprio contratto fosse stata frutto di una violazione della normativa in materia, perché volta a sopperire a carenze strutturali ben note all'ente territoriale e, quindi, a garantire il funzionamento ordinario del Co.Re.Com Calabria: << *le ricorrenti hanno adito il Giudice del Lavoro allo scopo di ottenere, previa sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. ed art. 234 T.C.E. e rimessione alla Corte di Giustizia Europea per la decisione della questione pregiudiziale se gli artt. 1 e 2 della Direttiva 199/70/CE e le*



clausole 2, 5 e 8 ostino a ritenere l'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, anche ai fini del risarcimento, forma idonea, congrua ed effettiva ad assicurare le finalità ed il rispetto degli obblighi derivanti dalla citata Direttiva: a) in via principale, la dichiarazione dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con il Consiglio Regionale, con ordine di conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato e condanna dell'Amministrazione all'immediata riammissione in ruolo delle ricorrenti ed al pagamento in favore di ciascuna di esse delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla data dell'interruzione del rapporto di lavoro sino all'effettivo reintegro e, comunque, nella misura non inferiore alle 12 mensilità o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; b) in subordine, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto sui loro contratti di lavoro, con condanna del Consiglio Regionale a titolo di risarcimento per equivalente, previa conversione di detti contratti a tempo indeterminato, all'immediata riammissione in ruolo delle ricorrenti ed al pagamento in favore di ciascuna di esse delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla data dell'interruzione del rapporto di lavoro sino all'effettivo reintegro o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; c) sempre in subordine, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto sui loro contratti di lavoro, con condanna del Consiglio Regionale al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine, in favore di ciascuna ricorrente, nella misura minima delle 12 mensilità e, comunque, in quella massima prevista di 24 mensilità, come previsto dall'art. 8 L. 604/1966, o non inferiore alla misura minima delle 24 mensilità, come previsto dall'art 18 L.300/1970, laddove ritenuto applicabile, sempre delle retribuzioni globali di fatto percepite, risultate in busta paga, alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro, cioè al 31.1.15, ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto ritenuto di giustizia; d) in via ulteriormente subordinata, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto sui loro contratti di lavoro, con condanna del Consiglio Regionale al pagamento della somma, a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine in favore di ciascuna ricorrente non inferiore alle 15 mensilità, nella misura delle retribuzioni globali di fatto, risultate in busta paga alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro, ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto che sarà ritenuto di giustizia: il tutto, con condanna



dell'ente convenuto al risarcimento per responsabilità precontrattuale in misura pari a n.24 retribuzioni globali di fatto percepite all'atto di interruzione del rapporto e risultate in busta paga o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versare in favore di ciascuna delle ricorrenti. >>

Il Tribunale dava atto altresì che costituendosi in giudizio, la Regione Calabria aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azione ex art. 6 L.604/1966 per come novellato dalla L.183/2010 e poi concluso nel merito per la reiezione del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza sollevata dalla Regione, confermava l'irrelevanza delle richieste istruttorie già sancita con ordinanza resa in corso di causa e, quanto al merito, evidenziava che non poteva darsi luogo alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per illegittima apposizione del termine mancando per l'assunzione presso la PA, l'indefettibile pubblico concorso e richiamava in argomento Cass. n. 25728/2018; rigettava altresì la domanda risarcitoria correlata al presunto abuso del ricorso all'apposizione del termine al contratto di lavoro avendo ritenuto che nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato fosse <<espressamente evidenziata>> la <<correlazione funzionale tra i predetti contratti di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e le esigenze eccezionali e non permanenti collegate alla necessità di provvedere all'assolvimento delle funzioni delegate con apposita convenzione al Co.Re.Com. dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (cfr. contratti individuali di lavoro ricorrenti: docc.8-12 fascicolo Regione Calabria): e questo, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 co.1 del Regolamento sulle selezioni pubbliche e sulle



progressioni verticali, disciplinante le modalità di assunzione agli impieghi nel Consiglio Regionale della Calabria).

Chiariva sul punto che <<tale disciplina>> ammetteva, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo << la possibilità di ricorrere a forme di assunzioni temporanee mediante contratti di lavoro a tempo determinato con personale individuato non tramite concorso bensì attraverso procedure selettive pubbliche semplificate: circostanza, per l'appunto, pienamente integrata nella fattispecie in esame.>> e concludeva affermando che la dedotta positività – in termini di impiego e di risultati – dell'esperienza lavorativa delle ricorrenti presso il Co.re.Com Calabria non costituiva automaticamente prova dell'essere stato il loro contratto di lavoro a termine sottoscritto per fronteggiare esigenze ordinarie e non eccezionali e che non era ammessa, per giudice del lavoro, la facoltà di sindacare le suddette ragioni salvo il limite dalla manifesta insussistenza delle stesse e/o della palese contraddittorietà delle motivazioni che la sorreggano e/o ancora la contrarietà a norme imperative. Il tribunale evidenziava che alcuno di tali profili appariva sussistere nel caso in esame. Evidenziava che la proposta di ampliamento della pianta organica non aveva avuto seguito; che era entrata successivamente in funzione un'apposta piattaforma conciliativa telematica (concilia web) idonea in parte a fare cessare la necessità di adibire a dette funzioni personale esterno. Rigettava la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 267 TFUE e art. 234 TCE e di rimessione alla Corte di Giustizia Europea essendo irrilevante ai fini del giudizio per insussistenza dei presupposti di fatto sui quali si basava la chiesta interpretazione.

2) L'appello ed il giudizio di secondo grado



2a) Proponeva appello Foti con ricorso depositato il 18 luglio 2019 iscritto al n. 542/19 con l'avv.to Calcopietro e con ricorso in pari data (iscritto al n. 543/19) con gli avv.ti Calcopietro e Giampà proponevano appello: Barreca, Critelli, Maione e Nicito e, con difese sovrapponibili, chiedevano la riforma integrale della sentenza per i motivi di seguito esplicitati e rassegnavano le conclusioni di cui in epigrafe.

2b) Si costituiva la Regione per chiedere la conferma della sentenza. Rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

2c) all'udienza di prima comparizione del 18 ottobre 2019 previa riunione del giudizio iscritto al n. 543/19 al n. 542/19 la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 19 giugno 2020 con termine per note; quindi veniva rinviata d'ufficio più volte per la calendarizzazione delle cause a seguito dell'emergenza covid e in esito veniva fissata per la discussione per l'udienza del 7 maggio 2021;

2d) a tale udienza la Corte con ordinanza disponeva l'acquisizione delle delibere del Co.re.com n. 11 dell'11 settembre 2009 e n. 15 del 30 settembre 2009 che non risultavano versate in atti benché risultassero indicate nella deliberazione n. 79 dell'Ufficio di Presidenza del 23 novembre 2009 pubblicata in BURC n. 24 del 31.12.2009 (all. 4 fascicolo primo grado Regione) e negli atti successivi in essi compresi i contratti individuali di lavoro e rinviava per il deposito al 17 settembre 2021;

2e) la causa subiva quindi alcuni brevi rinvii per assenza del relatore e fissata per la decisione all'odierna udienza del 17 settembre 2021;

2f) con decreto del 25 ottobre 2021 del Presidente di sezione veniva disposta la trattazione scritta della presente causa per l'udienza del 19 novembre 2021 ai sensi dell'art. 221 del dl. n. 34 del 19 maggio 2020 come modificato dalla



legge di conversione del 17 luglio 2020 n. 77; le parti depositavano le note per la trattazione scritta e questa Corte con ordinanza in pari data, preso atto della produzione della documentazione richiesta rinviava all'odierna udienza del 17 dicembre 2021 per un approfondimento delle questioni controverse disponendo che la trattazione della causa avvenisse sempre nelle forme della già disposta trattazione cartolare.

Le parti hanno depositato le note per la trattazione scritta ed in esito a deliberazione collegiale in camera di consiglio la causa veniva decisa con deposito del dispositivo.

3) Il contenzioso nella fase di gravame

Va dato atto, innanzitutto, che la Regione ha prestato acquiescenza al capo di sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza delle ricorrenti.

Vanno quindi scrutinati i soli motivi di appello principale, comuni ai due ricorsi.

Le appellanti censurano la sentenza:

- per aver omesso la pronuncia in ordine alla domanda di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. – e della relativa richiesta di risarcimento del danno -della PA per avere la Regione indotto in esse lavoratrici il legittimo affidamento sulla positiva conclusione dell'iter amministrativo finalizzato alla loro stabilizzazione ed all'immissione in ruolo a tempo indeterminato e comunque alla proroga biennale del loro contratto sempre finalizzata alla stabilizzazione;
- per illogicità manifesta, contraddittorietà, falsa motivazione e travisamento dei fatti in ordine all'illegittima apposizione del termine



di durata ed all'insussistenza dei presupposti per la remissione del giudizio alla Corte di Giustizia Europea;

- per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e falsa motivazione in relazione al precetto del preventivo concorso pubblico;
- alla illegittima condanna alle spese di lite.

La questione dirimente concerne il secondo motivo di gravame ovvero la legittimità o meno dell'apposizione del termine.

Va evidenziato che il Co.Re.Com Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria risulta istituito con LR n. 2 del 22 gennaio 2001, al fine di assicurare sul territorio regionale funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art 1 del regolamento interno (delibera n. 5 del 10 giugno 2009; << il comitato esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione regionale e statale, quali funzioni proprie, nonché quelle ad esso delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi della L. n. 249/1997 e quelle ulteriormente delegate dal Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni ed altri Ministeri.

Venendo all'esame dei documenti si osserva che in ogni singolo contratto individuale è riportato in preambolo che l'assunzione a tempo determinato di n. 6 avvocati (in categoria D3 profilo professionale esperto giuridico legale) risulta essere stata bandita << al fine di provvedere all'assolvimento delle funzioni delegate al Co.re.Com Calabria dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni >>.

Il bando di gara per la selezione pubblica chiarisce all'art. 1 comma 3 che << la procedura in oggetto è finalizzata alla selezione di personale da assumere a tempo determinato per tre anni per far fronte prevalentemente alla specifiche



esigenze del Co.re.Com (..) ed alle delegate funzioni da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria.

La selezione viene bandita per sei posti a tempo determinato per tre anni. All'art. 9 comma 3 risulta stabilito che la graduatoria sarebbe rimasta efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione << per eventuali assunzioni a tempo determinato.>>

Come sopra evidenziato il Tribunale ha chiaramente motivato¹ in relazione all'apposizione del termine come derivata da delega da parte di AGCOM per l'espletamento di puntuali funzioni fino a quel momento non ancora esercitate da CO.re.Com in quanto appunto frutto di delega.

L'assunzione delle odierna appellanti è avvenuta con selezione per il reclutamento di personale flessibile ai sensi dell'art. 11 del regolamento sulle selezioni pubbliche e sulle progressioni verticali, disciplinante le modalità di assunzione agli impieghi nel Consiglio Regionale della Calabria.

Va esplicitato altresì che nella L.R n. 2 del 22 gennaio 2001 istitutiva di Co.Re.Com Calabria risulta previsto all'art. 9 comma 4 che il personale del Co.Re.com. è inquadrato nel ruolo del personale del Consiglio Regionale con dotazione organica separata; al comma 5 risulta stabilito che l'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del personale del Co.re.com. sono definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (a seguito delle

¹ <<correlazione funzionale tra i predetti contratti di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e le esigenze eccezionali e non permanenti collegate alla necessità di provvedere all'assolvimento delle funzioni delegate con apposita convenzione al Co.Re.Com. dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (cfr. contratti individuali di lavoro ricorrenti: docc.8-12 fascicolo Regione Calabria): e questo, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 co.1 del Regolamento sulle selezioni pubbliche e sulle progressioni verticali, disciplinante le modalità di assunzione agli impieghi nel Consiglio Regionale della Calabria).>>



determinazione organica, il reclutamento del personale di ruolo del Co.re.com avviene prioritariamente a norma dell'art. 1 comma 14 L. 249/1997.

Nello specifico, per la parte qui di interesse, il regolamento prevede:

CAPO I
(PRINCIPI GENERALI)

ART. 1
(OGGETTO)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assunzione agli impieghi nel Consiglio regionale della Calabria, i requisiti di accesso e le procedure selettive, ai sensi degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001.
2. Esso integra il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 35, comma 7 d.lgs.n. 165/2001.

ART. 2
(NORME GENERALI DI SELEZIONE)

1. Le selezioni per la copertura dei posti disponibili presso il Consiglio regionale della Calabria si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, di norma, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. Le stesse devono inoltre essere effettuate in modo da consentire la valutazione sia delle conoscenze sia delle attitudini dei candidati a ricoprire le relative posizioni di lavoro.
2. L'accesso agli impieghi nel Consiglio regionale avviene con modalità che garantiscano parità e pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 3
(COMPETENZA)



Gli atti di gestione inerenti le procedure di assunzione vengono adottati dal dirigente generale del dipartimento competente sulla base del piano delle assunzioni.

ART 4

(MODALITA' DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI)

1. Le assunzioni agli impieghi nel Consiglio regionale della Calabria avvengono con contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in entrambi i casi, con prestazione di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. (OMISSIS)

CAPO II

ART.7

(BANDO DI CONCORSO)

Il concorso costituisce una tipologia di procedura selettiva di tipo comparativo e può essere pubblico o interno, per soli esami o per titoli ed esami e viene espletato nel rispetto delle procedure previste nel successivo capo III del presente Regolamento.

ART. 8

(SELEZIONE)

La selezione costituisce una tipologia di procedura selettiva, pubblica o interna, che si realizza, nel rispetto di quanto previsto dal successivo capo III del presente Regolamento in quanto compatibile, mediante criteri di scelta finalizzati all' accertamento della professionalità richiesta ed ispirati a principi che assicurino economicità e celerità di espletamento.

ART. 9

(CORSO-CONCORSO)



Il corso-concorso è costituito da un corso di formazione e da un successivo concorso (OMISSIS)

ART.10

(ASSUNZIONI TRAMITE GLI UFFICI DEL LAVORO)

Per i profili fino alla categoria B (omissis)

ART. 11

(TIPOLOGIE CONTRATTUALI FLESSIBILI)

1. Il Consiglio Regionale, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, può ricorrere a forme di assunzioni temporanee mediante contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro ed altri rapporti formativi, contratti di lavoro interinale, ed ogni altra forma contrattuale flessibile prevista dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di comparto.

2. Le assunzioni di cui al comma che precede si effettuano e vengono regolamentate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 d.lgs.n.165/2001 e dal CCNL comparto Regioni del 14.9.2000, titolo I, artt. 1 - 7

3. Con contratto di lavoro a tempo determinato il Consiglio Regionale può assumere Dirigenti di livello generale per posti previsti nella dotazione organica, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, così come previsto nell'art. 19, comma 6, d.lgs. n.165/2001;

4. Le assunzioni di cui al presente articolo avvengono con modalità selettive che, pur prevedendo procedure semplificate, devono comunque attenersi a quanto stabilito dall' art. 35, comma 3, d.lgs.n.165/2001 e, in quanto



compatibile, con le procedure indicate nel successivo capo III del presente Regolamento.

Va quindi evidenziato che nel caso in esame la Regione ha proceduto all'assunzione a tempo determinato delle odierne appellanti in applicazione dell'art. 11 co. 4 del regolamento ravvisando che la delega di AGCOM per l'espletamento degli affari relativi alla definizione delle controversie indicate dall'articolo 2 della delibera n.173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di un ingegnere in telecomunicazioni che assicurasse il buon funzionamento del sistema di telemonitoraggio, in considerazione delle funzioni che l'Autorità avrebbe delegato a breve al Co.Re.Com. Calabria (le definizione delle controversie - c.d. secondo grado -, la tenuta del registri degli Operatori di Comunicazione - il c.d. ROC -, vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, ed altre ancora) integrasse una situazione di fatto da poter sussumere nella previsione regolamentare di versare : <<in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo>> correlate all'espletamento di un'attività contingente e temporanea.

Nel gravame le appellanti hanno decisamente contestato tale ricostruzione ed hanno sempre fatto riferimento ad un termine illegittimamente apposto, illustrando (a pag. 11 e ss per Foti idem Barreca + altri) lo specifico motivo con cui censurano l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale della PA nonché con l'analisi del motivo: per Foti a pag. 29 e alle pagg. 26 – 27 -28 e 29 appello Barreca + altri.



Sostanzialmente le appellanti lamentano che lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è funzione strutturale del Co.re.com. Calabria; in secondo luogo rappresentavano che l'indicazione di <<attività contingente e temporanea>> andava valutata in concreto dal Tribunale sulla base delle funzioni e delle mansioni effettivamente svolte dal personale assunto. Sostenevano che sarebbe bastato, a tal proposito, che il Giudice di prime cure avesse valutato le mansioni svolte dall'appellante/i (ovvero gestire le attività di definizione delle controversie per Foti e ovvero gestire le attività di definizione delle controversie e gestire i tentativi obbligatori di Conciliazione per le altre) per rendersi conto che tali funzioni erano strutturali per l'Ente datore di lavoro. A riprova del ragionamento evidenziavano ancora una volta che con la cessazione dei predetti contratti si è verificata la paralisi di Co.re.Com.

La tesi delle appellanti va condivisa solo in parte.

Essa non convince nella parte in cui non valuta che non può porsi in dubbio l'evento a monte ovvero che AGCOM abbia preannunciato solo nel 2009 con deliberazione n. 316/09/CONS datata 10 giugno 2009 titolata “ delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni” che avrebbe delegato a Co.re.com Calabria funzioni sue proprie (di AGCOM) e appunto delegate per Co.re.com, con la finalità di migliorare il servizio, e renderlo capillare regione per regione fosse un fatto nuovo da gestire con personale in effettivo servizio. E'intuitivo, invero, che AGCOM non avrebbe potuto delegare altro che funzioni sue proprie e che detta delega andava diretta all'organo regionale preposto funzionalmente a rendere tale servizio alla collettività in sede appunto regionale.



CO.Re.Com non si occupa solo delle funzioni delegate da ACCOM, ma come ben si evince dalla struttura organizzativa versata in atti dalle stesse ricorrenti oltre al settore assistenza organi istituzionali, Affari generali e legali (1.ufficio segreteria del presidente; 2: ufficio affari generali, 3: ufficio giuridico legale, conciliazione, definizione controversie) si occupa servizio 1: tecnico e vigilanza in materia di inquinamento (...); servizio 2 con tributi emittenti Tv (...).

Le funzioni proprie afferiscono (cfr. relazioni in atti allegare al fascicolo di parte ricorrente e la sottostante nota 2) alla vigilanza sull'inquinamento elettromagnetico, al digitale terrestre, al sistema di registrazione emittenti televisive locali, ai programmi per l'accesso Radiotelevisivo, all'attività di par condicio ecc.

Invece le funzioni delegate sono appunto quelle delegate dall'Autorità centrale tra cui: la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti (in cui rientrano il tentativo obbligatorio di conciliazione, il procedimento ex art. 5, la definizione delle controversie); la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo (ecc); la tutela dei minori, esercizio del diritto di rettifica ecc.

Tra i tanti documenti versati si legga il bollettino della Regione Calabria 31 dicembre 2009 n. 24² che ben distingue le funzioni proprie da quelle delegate

² Deliberazione n. 398 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Programma di attività e fabbisogno finanziario del Corecom Calabria per l'anno 2010 (articolo 10, comma 1, della Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2). Programma di attività per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2.

1 Funzioni proprie

1.1 Vigilanza sull'inquinamento elettromagnetico L'attività di pianificazione e risanamento degli impianti di alta frequenza, che generano livelli di campo elettromagnetico superiori a quelli compatibili con la salute umana, già avviata negli scorsi anni, sarà periodicizzata. Saranno effettuati almeno due sopralluoghi al mese



e riguarderanno il territorio delle cinque province della regione. La vigilanza sarà effettuata se del caso congiuntamente a tecnici Arpacal. A tal fine, per meglio razionalizzare questi interventi, le si proporrà di sottoscrivere un accordo di collaborazione.

1.2 Monitoraggio della programmazione radiotelevisiva locale

1.2.1 Analisi dei palinsesti delle emittenti radiotelevisive locali Il Comitato come per gli anni scorsi, anche in previsione della imminente delega delle funzioni per il monitoraggio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, proseguirà nel monitoraggio dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalle emittenti locali. Per quanto concerne l'analisi, sono in corso delle ricerche di mercato al fine di affidarla a soggetti pubblici o privati esterni. Ciò in quanto i dipendenti del Corecom, in atto impegnati in questa materia, non sono in numero adeguato alla mole di lavoro. L'eventuale incarico ai predetti soggetti esterni sarà disciplinato con apposita convenzione, e quasi certamente sarà a titolo oneroso. Si rappresenta che oggetto del monitoraggio saranno in particolare le emittenti locali che trasmettono programmi televisivi diretti a valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico (vernacolo, greco, albanese etc, etc.) della Calabria, ad approfondire la realtà socio-economica ed i rapporti sociali delle minoranze linguistiche. Si procederà ancora nel corso del 2010 a migliorare l'hardware e il software del sistema di telemonitoraggio remoto. E per assicurare la continuità del servizio e il continuo miglioramento di esso, si stipulerà una convenzione con una ditta specializzata in tale ramo tecnico.

1.3 Pianificazione territoriale della copertura radioelettrica dei segnali Rai In attesa del previsto passaggio alla tecnologia digitale, si provvederà ad integrare la dotazione hardware con apparecchiature riceventi idonee alla decodifica dei segnali digitali radiofonici e televisivi. In tale quadro si darà concretezza alle necessità rappresentate dai Comuni e dalle Comunità Montane per il potenziamento degli impianti già esistenti, al fine di completare l'illuminazione delle aree di servizio che ad oggi, data la particolare orografia del territorio calabro, non risultano servite secondo il grado di qualità previsto dalle raccomandazioni del Comitato Consuntivo Internazionale delle Radiocomunicazioni. Tale pianificazione avviata nel 2009 dovrà essere proseguita anche per l'anno 2010, in attesa del digitale terrestre, con la cui attivazione le problematiche in questione saranno del tutto superate.

1.4 Rapporto sulla struttura delle imprese e sulle dinamiche socioeconomiche nelle comunicazioni in vista del digitale. Come per l'anno 2009 anche per il prossimo anno il Comitato continuerà ad accertare se i responsabili delle emittenti radiotelevisive siano pronti ad affrontare gli investimenti necessari per convertire le apparecchiature analogiche in digitale. In considerazione della ben nota debolezza del mercato, solo eventuali consorzi di emittenti potranno sopravvivere al nuovo impatto tecnologico. Per impedire che le innumerevoli voci presenti nella Regione (38 Tv) si affievoliscano fino a sparire, questo Corecom si farà promotore di incontri con le emittenti per individuare il percorso che meglio potrà favorire il pluralismo e la valorizzazione delle specificità della Calabria.

1.5 Aggiornamento registro delle imprese Nell'imminenza che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deleghi il Registro degli Operatori della Comunicazione, il Comitato continuerà ad aggiornare sia i nuovi assetti societari delle imprese radiofoniche e televisive con sede legale in Calabria, sia i dati tecnici relativi agli impianti di trasmissione con particolare cura all'insediamento sul territorio. Ciò potrà costituire un elemento primario per consentire la condivisione di strutture di telecomunicazioni per ridurre l'impatto ambientale e contenere i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dallo Stato.

1.6 Pubblicità dell'accesso radiotelevisivo In considerazione della scarsa adesione dimostrata negli anni scorsi dai soggetti potenzialmente interessati a farsi conoscere dal grande pubblico, nel prossimo anno si darà massima pubblicità ai programmi dell'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo.

2 Funzioni delegate

2.1 Vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità. Si proseguirà, estendendolo alle scuole fino ad ora rimaste fuori dall'indagine, l'attività di ricerca presso gli istituti superiori di primo e secondo grado della regione. Ciò allo scopo di sensibilizzare il rapporto di collaborazione tra scuola-famiglia-Corecom. A tal fine si procederà ad un accordo di collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale per dare concretezza alla diffusione della normativa in materia della tutela dei minori negli istituti scolastici, con scambio di reciproche esperienze. Si diffonderà ancora di più, tra gli alunni delle scuole, l'esistenza del numero verde gratuito per le segnalazioni scritte di infrazioni per presunte violazioni rilevate nei programmi radiotelevisivi locali.

2.2 Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti in ambito locale. Allo scopo di agevolare l'utenza, si completerà nel corso del 2010, con idoneo software elaborato dal competente ufficio del Consiglio regionale, la procedura informatizzata per snellire la tenuta



e da quelle delegabili assumendo iniziative di programmazione e/o, che dir si voglia, di macro organizzazione con la previsione di distribuire le risorse interne per coprire fabbisogni di settori scoperti, oppure di ricorrere a convenzioni con figure esterne, oppure ancora di istituire corsi di formazione per il personale interno da destinare ad altri incarichi, oppure ancora di ricorrere ad assunzioni flessibili a tempo determinato.

A fronte di delega dell'AGCOM³ di più ampio respiro volta a sostenere (anche mediante trasferimento di risorse economiche) l'autorità delegata nei

dell'archivio e la predisposizione del calendario delle udienze fino alla loro definizione. Inoltre per migliorare ulteriormente l'efficienza e la economicità dell'attività conciliativa, e venire incontro agli utenti residenti in località più decentrate rispetto alla sede del Co.Re.Com., nel prossimo anno si intende sperimentare viepiù la conciliazione on-line. Si provvederà ancora a sensibilizzare tanto gli utenti quanto i gestori di telecomunicazioni a corrispondere con il Corecom sia a mezzo posta elettronica sia a mezzo fax. Ciò con il duplice intento di snellire i tempi della procedura sia di aderire alla normativa nazionale e regionale, cosiddetta «Taglia-Carta».

3 Funzioni delegabili

3.1 Definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/Cons. dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In vista dell'eventuale stipula della convenzione, si proporrà al Consiglio regionale l'assunzione a tempo determinato di alcune unità di personale munite di laurea in giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Si provvederà inoltre ad istituire un apposito ufficio per l'istruttoria delle controversie, ciò al fine di assicurare la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie.

3.2 Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie, giusta art. 32, commi 3 e 4, del D.Lvo 31 luglio 2005, n. 177. Si provvederà ad istituire apposito ufficio, ovvero a seconda dell'entità del carico di lavoro ad accorparlo ad altro ufficio del Corecom. 3.3 Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale.

Si provvederà ad istituire apposito ufficio, ovvero, a seconda dell'entità del carico di lavoro, ad accorparlo ad altro ufficio del Corecom. 3.4 Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale. Per questa eventuale delega, in virtù della sua delicatezza e specificità, si provvederà a organizzare dei corsi di formazione per i dipendenti del Corecom. Si stipuleranno apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati specializzati in questa materia.

Non si ricorrerà a tale stipula, ovviamente, qualora i predetti corsi di formazione dovessero essere organizzati dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. 3.5 Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazioni. Valgono quanto già accennato al superiore paragrafo 1.5. Si provvederà inoltre a potenziare gli strumenti hardware e software per svolgere al meglio tale funzione. Saranno dedicate delle linee esclusivamente per la gestione di tale registro. Saranno acquistati strumenti per implementare quelli già esistenti e destinati a tale esclusivo scopo.

³ Nella relazione del 2012 si legge: dal punto di vista finanziario giova porre in risalto che il budget destinato dall'AGCom è stato anche per il 2012 cospicuo e ha contribuito pure a sostenere le spese per i programmi del Co.re.Com, incidendo così in misura ridotta sul Bilancio del Consiglio Regionale; identica annotazione per l'anno 2013



compiti del settore legale con riferimento puntuale alle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti ed alla loro risoluzione, in esse compresa la fase di conciliazione/mediazione, la Regione ha strutturato il bando prevedendo che per sopperire a dette necessità contingenti fossero adeguate n. 6 risorse; la pianificazione è avvenuta in relazione ad un lasso temporale ampio, ovvero il massimo disponibile di tre anni (36 mesi) per i contratti a termine che consentiva al personale così assunto di conseguire esperienza e professionalità, con riflessi, in progresso di tempo, sulla speditezza della causa da gestire.

La critica che va rivolta alla procedura di assunzione risiede nella carenza di motivazione essendo fatto riferimento, in tutti gli atti, solo tralaticio alle ragioni oggettive da ricondurre a quelle di carattere <<organizzativo e produttivo>> per giustificare l'apposizione del termine al contratto individuale di lavoro, come da bando.

Invero nel bando integrato⁴ *Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato per tre anni di n. 6 Esperti giuridico-legali (Avvocati), categoria D3, presso la struttura del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Calabria*

Si legge unicamente al comma 3:

3. In particolare la procedura in oggetto è finalizzata alla selezione di personale, da assumere a tempo determinato per tre anni per far fronte prevalentemente alle specifiche esigenze del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Calabria di cui alla Legge Regionale 22

⁴ Il primo bando risultava emesso per i soli esperti legali; in quello integrato e divenuto poi *lex specialis* della selezione risulta estesa la selezione alla assunzione di un ingegnere informatico



gennaio 2001, n. 2 e ss. mm.ii. ed alle delegate funzioni da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Se quindi, in astratto, l'apposizione del termine non può dirsi contraria a norme imperative o di ordine pubblico né, sempre in astratto, le ragioni addotte nel bando, *lex specialis* della selezione, possono apparire manifestamente pretestuose o insussistenti essendo indubbio che a fronte di competenze nuove perché delegate per la prima volta in uno specifico ambito risultava necessario per la PA dotarsi di personale altamente qualificato e che fosse in possesso di titoli di studio ed abilitazioni che consentissero l'espletamento delle mansioni secondo il profilo richiesto, tuttavia in concreto difetta la specificazione delle ragioni contingenti che consentissero l'apposizione finale del termine di durata, ragioni non rinvenibili nemmeno per *relationem* nel contratto individuale di lavoro. Tra le tante massime della SC: «in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l'indicazione da parte del datore di lavoro delle 'specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo', ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché la immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da



esso *per relationem* ad altri testi scritti accessibili alle parti.>> (Cass. n. 30787/21; 840/19)

La PA nella sua discrezionalità, non sindacabile dal giudice ordinario, ha individuato il numero di risorse necessarie e bandito la selezione, prevedendo che la graduatoria così formatasi avesse vigenza anche'essa triennale per sopperire alla necessità di nuove assunzioni a tempo determinato in ipotesi di cessazione del rapporto con i primi assunti, tuttavia non ha argomentato in relazione alla causale del termine in maniera sufficientemente dettagliata con riguardo all'eccezionalità delle mansioni nuove da affidare a specifiche figure professionali di cui l'Ente era carente.

L'uso della strumento contrattuale a termine o flessibile ben si poteva attagliare alle necessità nuove e contingenti ma il tutto doveva costituire oggetto di declaratoria puntuale espressa nei contenuti del bando rimanendo la fattispecie in esame regolata dal d.lgs. n. 368 del 2001 emesso in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES che all'art. 1 prevedeva Art. 1. *Apposizione del termine* 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.



Il D.Lgs n. 368/01 ha invero applicazione generale anche per la PA per effetto del richiamo espresso contenuto nell'art. 36 comma 2 D.Lgs 165/2001 titolato norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche:

art. 36. Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.



299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

Così nel testo vigente all'epoca di emissione del bando e di sottoscrizione del contratto di lavoro individuale nel comma come modificato dall'articolo 17, comma 26, legge n. 102 del 2009 e in vigore sino al 17 luglio 2012.

Conclusivamente, è solo sotto questo profilo di carenza di motivazione che il motivo di gravame è fondato e l'apposizione del termine di durata del contratto va dichiarata inefficace e/o illegittima non per abuso di contratti a termine essendo qui stato stipulato un solo contratto per la durata massima consentita di mesi 36, ma per assenza delle indicazioni specifiche sulla necessità del termine per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali (come prescriveva l'art. 36 co. 2 D.Lgs 165/2001) e per la solo genericamente indicata ragione di: << *far fronte prevalentemente alle specifiche esigenze del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Calabria di cui alla Legge Regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss. mm.ii. ed alle delegate funzioni da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni* >> che non è ossequiosa del dettato di cui al D.Lgs 368/2001.

Quanto, invece, al rilievo contenuto negli atti di impugnazione che: <<scaduto il termine del contratto intercorso con le ricorrenti di primo grado ed interrotto il rapporto di lavoro di Esse, il Co.re.com. Calabria non ha più potuto svolgere



correttamente le funzioni di organismo di conciliazione>> esso è inconferente in relazione alla questione dedotta di illegittimità di apposizione del termine e discende semmai ed unicamente dal decorso del tempo che ha comportato, come si evince dalla relazioni annuali in atti, ad una duplicazione degli affari, di qui la necessità, ben rappresentata dai dirigenti dell'Ufficio, di un ampliamento della pianta organica e della stabilizzazione delle suddette unità a tempo determinato, ormai formatesi.

La Regione non ha provveduto all'ampliamento della pianta organica né alla stabilizzazione delle dipendenti assunte a termine che alla scadenza contrattuale hanno cessato le funzioni.

Venendo quindi alla disamina delle plurime domande risarcitorie avanzate, in via gradata, dalle ricorrenti (e riportate nelle superiori conclusioni e qui di seguito per comodità di lettura ri-trascritte) si osserva che le prime due soluzioni difensive delle appellanti :

1) condanna dell'Ente convenuto all'immediata re-immissione in ruolo ed al pagamento in loro favore delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepita all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti, maturate dal 01.02.2015 sino all'effettivo reintegro e, comunque, nella misura non inferiore alle 12 mensilità (giuste causali di cui alla lettera a) paragrafo 5 del superiore ricorso), o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

2) in subordine: - dichiarare l'illegittimità del termine apposto sui contratti di lavoro delle ricorrenti con condanna dell'Ente convenuto, a titolo di risarcimento per equivalente, previa conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, all'immediata re- immissione in ruolo delle ricorrenti



ed al pagamento in favore di ciascuna di Esse delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepita all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti, maturate dal 01.02.2015 sino all'effettivo reintegro o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

si pongono in contrasto con i principi ormai consolidati della Suprema Corte. Tra i più recenti arresti si segnala Cass. n. 4801/19 che chiarisce, innanzitutto, che *«l'eventuale violazione delle norme sul contratto a termine non può mai tradursi nella conversione del rapporto per espressa disposizione legislativa»*; Cass. n. 8671/19 riprendendo il divieto “mai” ne chiarisce la portata: <<la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89)>> chiarendo che: << ciò vale ad escludere *a priori* che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa



derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato>>.

Nel caso in esame l'apposizione del termine benché illegittima per carenza di motivazione non può comportare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con assunzione nei ruoli della PA benché al reclutamento delle ricorrenti la Regione sia pervenuta in forza di una selezione simil concorsuale in forza del regolamento regionale sopra esaminato (art. 11) e della normativa statale oggetto di analisi nelle pronunce di legittimità qui in esame. La pronuncia della SC chiarisce ancora che: <<muovendo dal diritto positivo, è palese come l'architettura del d. Lgs. 165/2001 si fondi su un sistema di programmazione e piani di fabbisogno (art. 6), poi richiamati come base per il reclutamento del personale (art.35, co. 4), che palesemente verrebbe alterato dalla possibilità di conversione a tempo indeterminato di rapporti a termine sulla sola base di meri comportamenti, inevitabilmente eccentrici rispetto ad una programmazione rigorosa quale quella prevista dalla normativa, di reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato>>⁵; quell'«in ogni

⁵ inoltre, una diversa posizione che intendesse alterare quel quadro, sulla base di un'indiscriminata equazione tra illegittimità del termine e conversione a tempo indeterminato del rapporto, oltre a non risultare come detto necessitata sulla base della disciplina eurounitaria, finirebbe altresì, derogando senza presupposto all'art. 36 cit. ed alle citate norme (art. 6 e 35) che con esso fanno sistema, per interferire indebitamente anche con il principio di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 97, d'altra parte, tornando perciò ancora al diritto positivo, l'attuale formulazione dell'art. 36 prevede, tra l'altro, che «*per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato*» e ciononostante ribadisce (attraverso il richiamo al «rispetto delle disposizioni del presente articolo», tra cui quindi anche quella del divieto di conversione), l'impossibilità di ogni forma di conversione, sicché anche l'evoluzione della norma (l'obbligo di individuare i destinatari del rapporto a termine fra i vincitori e gli idonei di concorsi per posti a tempo indeterminato risale alla L. 125/2013, di del d.l. 101/2013, art. 4) conferma che il fondamento del divieto di conversione va ricercato, oltre che nel principio del pubblico concorso, anche nei principi di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, che impediscono la conversione, in caso di illegittimo ricorso al rapporto a termine, anche nell'ipotesi in cui il destinatario del contratto di lavoro flessibile sia stato dichiarato idoneo all'esito di una procedura concorsuale bandita per posti a tempo indeterminato; tale dato normativo, pur successivo alla disciplina concreta applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie, viene tuttavia ad



caso», di cui all'art. 36, va dunque collocato in questa prospettiva, rispettosa del principio di buon andamento quale richiamato da Corte Costituzionale 205/1996.

Ed ancora, la più recente Cass. n. 6089/2021 ha chiarito innanzitutto che il limite di 36 mesi è il limite massimo che possa essere apposto ad un contratto a termine in quanto, oltre detto termine, il ricorrere di esigenze temporanee ed eccezionali va escluso a fronte dell'impiego del lavoratore a termine in mansioni equivalenti per un periodo superiore ai 36 mesi. (ovviamente nella formulazione del testo vigente all'epoca del bando e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). Per altro verso ha ribadito che: «< occorre ricordare che la Suprema Corte nelle sentenze del 7 novembre 2016 dalla numero 22552 alla numero 22557, relative alla disciplina speciale del settore scolastico, ha già evidenziato in termini generali che «la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso» (sentenze citate, punto 65). Tale principio va in questa sede ribadito. 17. Come sopra evidenziato, l'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo— (salvo che nel testo vigente *ex lege* 244/2007, che non disponeva sul punto) — ha sempre richiamato per i contratti a termine stipulati dalla pubblica amministrazione la disciplina fissata, per i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dapprima dalla legge 230/1962 e dall'articolo 23 legge nr. 56/1987 ed, in epoca successiva, del

attestare un principio già sotteso alla precedente normativa ed in particolare al mai mutato testo dell'art. 35, co., 1, d. lgs. 165/2001



D.Lgs. nr. 368/2001 (ponendo in tal senso un vincolo alla disciplina della contrattazione collettiva). 18. L'intento del legislatore di estendere alle pubbliche amministrazioni le prescrizioni dettate, in particolare, dall'art. 5 del D.Lgs. nr. 368/2001, si desume anche dal comma 5 *bis* dell'art. 36 D.Lgs nr. 165/2001 (aggiunto dal citato DL. nr. 78/2009) perché con tale comma è stata espressamente limitata l'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. ler. 368/2001 soltanto quanto alle previsioni sul diritto di precedenza nelle assunzioni (che è stato riservato al solo personale reclutato, *ex* articolo 35 comma 1 lettera b, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento). 19. Nel testo introdotto nell'anno 2013, l'articolo 36 del D.Lgs. nr. 165/2001 ha da ultimo dichiarato espressamente applicabile alle pubbliche amministrazioni il D.Lgs. nr. 368/2001, salvo specifiche eccezioni, tra le quali non figura l'articolo 5, comma 4 *bis* (articolo 36 comma 5 *ter*, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b* del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successivamente abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera *e*, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75). 20. Anche l'esame del D.Lgs. 368/2001 conduce alle medesime conclusioni. L'art. 10, comma 4 *bis* del suddetto decreto legislativo —(inserito dall' articolo 9, comma 18, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106) — nell'escludere espressamente la applicazione del precedente articolo 5 comma co.4 *bis* ai contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico, indirettamente ne conferma la generale applicabilità per le pubbliche amministrazioni. 21. Secondo quanto già affermato nelle richiamate pronunce del 2016, la norma dell'articolo 5 comma 4 *bis* D.Lgs 368/2001—modellata sull'impiego privato e quindi formulata in termini di trasformazione



a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine— si applica dunque nell'impiego pubblico privatizzato, seppur nel limite del divieto di assunzione con una successione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, divieto che costituisce l'implicito ma evidente presupposto della conversione. 32. Per costante giurisprudenza di questa Corte, dalla illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge (art. 36 TU nr. 165/2001) e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari; la tutela riconosciuta al dipendente è esclusivamente quella risarcitoria (Cass. S.U. 15/03/2016 nr. 5072). 33. Piuttosto, poiché l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che ha patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno, e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di *chance* di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione), le Sezioni Unite nella citata pronuncia nr. 5071/2016 hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9787).

Va quindi esclusa la possibilità di convertire il contratto ed anche di ottenere il risarcimento per equivalente che tenga luogo della mancata ri- assunzione.



Il risarcimento spettante – e venendo quindi all’esame dei punti 3 e 4 delle richieste risarcitorie indicate in epigrafe e che sempre per comodità si ritrascrivono:

3) dichiarare l’illegittimità del termine apposto sui contratti di lavoro delle ricorrenti con condanna dell’Ente convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine ed in favore di ciascuna delle ricorrenti nella misura minima delle 12 mensilità e comunque nella massima prevista di 24 mensilità come previsto dall’art 8 della l. 604/66 (giuste causali di cui alla lettera b) paragrafo 5 del superiore ricorso) o non inferiore alla misura minima delle 24 mensilità, come previsto dall’art. 18 S.L., laddove ritenuto, questi ultimo, applicabile, (giuste causali di cui alla lettera c) paragrafo 5 del superiore ricorso), sempre delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepite all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) che sarà ritenuto di giustizia;

4) In via ulteriormente subordinata - dichiarare l’illegittimità del termine apposto sui contratti di lavoro delle ricorrenti con condanna dell’Ente convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine ed in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma non inferiore alle 15 mensilità, nella misura delle retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) così come percepite all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti ovvero al



numero di retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti) che sarà ritenuto di giustizia; Comunque: - condannare l'Ente convenuto al risarcimento per responsabilità precontrattuale a n. 24 retribuzioni globali di fatto (pari ad €. 2.253,42 o a quel diverso importo che dovesse risultare ad esame degli atti), così come percepite all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ovvero alla data del 31.01.2015 e risultante dalle buste paga in atti o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da versare in favore di ciascuna delle ricorrenti;

va riconosciuto e calcolato secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15/03/2016 n. 5072) e precisamente: <<nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n.604;>> (così Cass. n. 2175/21 cfr., da ultimo, anche Cass. 4.3.2020 n. 6097, Cass. 23.6.2020 n. 12363)>>

Anche la pronuncia sopra esaminata Cass. n. 6089/21 al punto 35 della motivazione giunge a identiche conclusioni: <<Per consolidato orientamento di questa Corte (*ex aliis*: Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, n.28887; 10/10/2019, n.25484; Cassazione civile, sez. lav., 22/01/2014, n. 1320; 17 marzo 2014 n. 6122), la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui esso è deducibile ai sensi del vigente testo dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.>>



Trattasi di giurisprudenza recente, ma ormai consolidata e conforme.

Va pertanto rigettata la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia per omessa previsione nella normativa nazionale di una sanzione civile per la PA che abbia assunto a tempo determinato con apposizione di un termine illegittimo (per difetto di motivazione) ad un unico contratto di durata triennale in quanto il danno comunitario in senso stretto si riscontra soltanto per l'abuso dei contratti a termine ovvero per la reiterazione di tali contratti.

Sul punto soccorre ancora una volta Cass. n. 2175/21: << la Corte di giustizia, pronunziandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trapani, con la ordinanza del 5 settembre 2016, partendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sopra richiamati, ha osservato, sotto il profilo del principio di effettività della misura sanzionatoria: - che gli Stati membri non sono tenuti, alla luce della clausola 5 dell'accordo quadro, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, sicché non può nemmeno essere loro imposto di concedere in assenza di ciò un'indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto (sentenza Corte di Giustizia UE (sentenza Corte di Giustizia UE 7 marzo 2018 in causa C 494/2016, punto 47); - che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell'esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire ad un lavoratore che abbia sofferto— a causa dell'uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione— una perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell'Unione è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 50); 4.5. il giudice europeo ha poi confutato la tesi secondo cui la



indennità ex articolo 32 legge 183/2010 debba essere liquidata in ragione di ogni singolo contratto per il quale venga accertata la illegittimità del termine, in quanto la stessa non tiene conto del fatto che il danno comunitario presunto, ex articolo 32 legge 183/2010, nel settore pubblico, non è quello derivante dalla nullità del termine del contratto di lavoro, ma è quello conseguente all'abuso per l'«utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», come prevede la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L'illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dall'articolo 32 legge 183/2010, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione (cfr. in tali termini, Cass. 3.12.2018 n. 31175);>>

La Giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che anche << La mancata indicazione delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo ad una abusiva reiterazione del contratto a termine, che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al diritto al risarcimento del danno secondo i principi sanciti da Cass., S.U., n. 5072 del 2016, alla luce di quanto affermato dalla CGUE, non trovando applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato, la misura della trasformazione.>> (cfr. Cass.7476/2020).

I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che rinvia ai principio espressi dalle Sezioni Unite hanno trovato conferma anche nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro, e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018.



La liquidazione del danno va quindi calcolata ex art. 32 legge 183/2010. E quindi nella misura pari ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n.604 e quindi con riguardo: *<<al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità puo' essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro >>*

Ritiene la Corte che il risarcimento per ciascuna appellante debba essere contenuto nel minimo attesa la minima anzianità di servizio e tenuto conto delle qualità delle parti ovvero da un lato Co.re.com con un organico previsto di 39 unità e dall'altro dipendenti qualificate assunte, per carenza di figure professionali adeguate per numero e titoli, in forza di laurea in giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per lo svolgimento di compiti inerenti al titolo (non solo fase conciliativa ma anche contenziosa), con la conseguenza che lo svolgimento effettivo delle mansioni ha consentito l'accrescimento professionale delle stesse e ciò senza differenza per le lavoratrici che hanno fruito del congedo per maternità essendo questa tutelata e non discriminate ai fini della misura del risarcimento.



La misura mensile della retribuzione globale di fatto risulta essere pari ad € 2.253,42 per tutte le ricorrenti dato indicato dalle stesse a seguito di opportuni conteggi e non contestato dalla Regione.

Quanto al calcolo degli accessori ed alla loro decorrenza la SC ha chiarito che: << L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dall'epoca di entrata in vigore della legge, posto che il comma 7 del citato art. 32 ne ha sancito l'applicabilità anche ai giudizi pendenti.>> (così Cass. n. 595372018; 21969/18 sul solco di Cass. n. 5345/2016)

Non risultano svolte da parte delle ricorrenti odierne appellanti domande volte ad accertare danni ulteriori da apposizione del termine essendo i danni illustrati afferenti alla mancata prosecuzione del rapporto.

Quanto alla domanda di responsabilità pre contrattuale della Regione Calabria invocata ai sensi dell' art. 1337 cod. civ. <<le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede>> nel cui ambito le appellanti con il primo motivo denunciano l'omessa pronuncia e l'omessa/ carente istruttoria essa è manifestamente infondata quanto al merito e quanto all'omessa pronuncia sul capo risarcitorio, di cui in effetti non si rinviene nel corpo della motivazione di prime cure un riferimento puntuale, il Collegio può integrare in questo secondo grado affermando l'insussistenza di poste di danno risarcibili per effetto della mancanza di responsabilità precontrattuale in capo alla Regione.



Va innanzitutto sgombrato il campo da ogni possibile equivoco che il risarcimento del danno sotteso a tale capo di domanda possa essere collegato al contratto a termine sottoscritto dalle ricorrenti nel 2012 e cessato nel 2015 per scadenza naturale della durata, legata allo spirare del termine apposto per le ragioni sopra diffusamente illustrate.

Le richieste, invero, sono rivolte, al comportamento dei dirigenti dell'ufficio - nel cui ambito le dipendenti assunte con contratto a termine risultavano assegnate e prestavano servizio – che segnalando agli organi superiori la carenza di personale in relazione all'aumentato flusso di sopravvenienze avevano richiesto l'aumento di posti in pianta organica, la proroga dei contratti di un biennio finalizzata alla stabilizzazione delle dette dipendenti con i contratti de quibus in scadenza.

La fattispecie esula quindi da qualsivoglia rapporto con il contratto a tempo determinato in essere (fino alla sua naturale scadenza) sotto il profilo della iniquità degli effetti di detto contratto già risarcita secondo la disposizione dell'art. 32 legge 183/2010.

Le ricorrenti si appellano, a ben vedere, al fatto diverso, riscontrabile da documentazione proveniente dai responsabili degli uffici di appartenenza (eventi documentati sui quali chiedevano integrazione istruttoria con l'audizione dei suddetti preposti firmatari della corrispondenza interna all'Ente) dell'emanazione di futuri provvedimenti da parte della PA (ampliamento pianta organica, proroga del termine, stabilizzazione) dai quali esse dipendenti assunte a termine potessero trarre giovamento con la stabilizzazione nell'organico della Regione quali dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e/o con proroga dei contratti in essere.



E' onere della prova delle ricorrenti dimostrare che detto loro affidamento fosse incolpevole e che il comportamento della Regione sia stato illegittimo. La pretesa risarcitoria perseguita in appello si fonda, infatti, per detto capo di domanda, sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede. Su punto Cass. 8236/2020: << atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione. >>

Le lavoratrici reclamano il risarcimento per la lesione al danno-evento rappresentato dalla determinazione in esse, assunte con contratto a tempo determinato, dell'affidamento incolpevole non per il cattivo esercizio del potere amministrativo (riservato alla giurisdizione dell'AGA) quanto per le aspettative (deluse) a cui ambivano ovvero alla conservazione nel proprio patrimonio del contratto in essere o con proroga o meglio ancora con stabilizzazione.



Così chiariti i termini della tutela invocata avanti all'AGO, l'unica scrutinabile per giurisdizione, non si vede come la PA negando l'ampliamento della pianta organica, negando la stabilizzazione delle ricorrenti e/o la proroga del loro contratto a termine abbia potuto violare i doveri di correttezza e di protezione verso le proprie dipendenti assunte con contratto a termine. Alcun atto di sequenza procedimentale risulta avviato dagli organi preposti in seno alla PA, ma unicamente atti interni di sollecitazione e/o di impulso per un rinnovata valutazione del rapporto tra organico di diritto e sopravvenienze e tra organico di fatto e flussi di sopravvenienze; il titolare del singolo ufficio si è limitato ad indicare che, per ottimizzare i tempi di evasione delle richieste provenienti dall'utenza, sarebbe stato ottimale un aumento della pianta organica o quanto meno la stabilizzazione dei lavoratori presenti, null'altro. La situazione sopra descritta non poteva quindi ingenerare alcun "ragionevole" affidamento incolpevole essendo confinata nella sollecitazione mera alla copertura dell'organico del singolo ufficio (frutto di un'attenzione dei dirigenti per le problematiche dell'ufficio da loro diretto), del tutto avulsa dai limiti a cui soggiace l'attività amministrativa, con precisi oneri di bilancio a cui è strettamente correlata la programmazione delle assunzioni⁶, che degli atti di macro organizzazione dell'ufficio quali – a mero titolo esemplificativo – una redistribuzione di risorse da uffici meno gravati da sopravvenienze di flussi oppure con il ricorso all'assunzione attingendo a graduatorie attive. La domanda risulta carente sia dell'elemento del ragionevole affidamento incolpevole che del comportamento illegittimo della PA perché contrario ai

⁶ Con i conseguenti riflessi sull'indizione di concorsi



doveri di correttezza intesi come protezione di situazioni già in essere meritevoli di tutela.

Da tanto discende anche l'infondatezza della correlata domanda risarcitoria, della richiesta di ammissione di prova testimoniale vertendo questa su fatti irrilevanti e di rinvio alla Corte di Giustizia⁷.

Il motivo afferente alle spese di lite trova unica argomentazione nel rilievo che le spese dovevano porsi a carico di controparte attesa la fondatezza della domanda sicché esso risulta assorbito dal parziale accoglimento del gravame che comporta la riforma della sentenza e, con essa, la rimodulazione delle spese del doppio grado all'esito della soccombenza finale.

5)le spese di lite

Le spese del doppio grado possono venir interamente compensate tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza risultando le appellanti soccombenti su alcuni capi di domanda tra cui la richiesta di riassunzione e di risarcimento per equivalente oltre che in punto di responsabilità precontrattuale e la Regione sul capo concernente la risarcibilità dal danno per illegittima apposizione del termine per carenza di motivazione.

Per Foti si procederà con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi in favore del suo difensore.

⁷ Invero se è vero che la tutela dell'affidamento rientra tra i principi dell'ordinamento comunitario (cfr. sempre Cass. n. 8236/2020 La tutela dell'affidamento rientra tra i principi dell'ordinamento comunitario (ai quali l'attività amministrativa deve uniformarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 241/1990), come la Corte di giustizia ha dichiarato fin dalla sentenza CGUE 3 maggio 1978, C-12/77, Topfer, dove si affermò che «il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario e la sua inosservanza costituirebbe, ai sensi del predetto articolo, "una violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione"» (§§ 18 e 19). Secondo la Corte di Lussemburgo tale principio costituisce un corollario del principio della certezza del diritto (CGUE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet, § 46) una volta che risulti accertato che la situazione prospettata in lite non rientri tra i casi di affidamento incolpevole, la necessità del rinvio viene meno per insussistenza del fatto.



P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da Foti Giuliana con ricorso depositato in cancelleria il 18 luglio 2019 ed iscritto al n. 542/19 nonché da Barreca Emanuela, Nicito Elisabetta Maria, Critelli Vittoria e Maione Geltrude con ricorso depositato in pari data ed iscritto al n. 543/19, nei confronti di Regione Calabria avverso la sentenza n. 75/19 del 18 gennaio 2019 del Tribunale di Reggio Calabria sez lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione gli appelli e, per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, accerta l'illegittima apposizione del termine ai contratti individuali di lavoro delle appellanti e condanna la Regione al pagamento in favore di ciascuna di esse del risarcimento del danno commisurato a 2,5 retribuzioni globali di fatto, oltre ad interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della presente sentenza al saldo;
- 2) spese del doppio grado interamente compensate;
- 3) Provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte Foti ammessa al GP.

Reggio Calabria, 17 dicembre 2021.

Il Consigliere est.

(dott.ssa Claudia De Martin)

Il Presidente

(dott. Massimo Gullino)





CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

E' copia conforme all'originale della sentenza n. 560/2021, pubblicata il 22/12/2021 (n.542/2019 RG Lav.), rilasciata in forma esecutiva all'Avv. IVANA CALCOPIETRO nell'interesse di FOTI GIULIANA, BARRECA EMANUELA, NICITO ELISABETTA MARIA con le modalità previste dall'art- 23 comma 9 bis del D.L. n. 137/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 176 del 18/12/2020

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo; al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Uffici delle Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Reggio Calabria lì, 01/08/2022

Il funzionario Giudiziario

Dott.ssa Patrizia Rizzuto